



COMUNE DI CAMPOLONGO MAGGIORE

Città Metropolitana di Venezia

Verbale di deliberazione della Giunta Comunale

ORIGINALE

N. 89 del 07-09-2021

OGGETTO: APPROVAZIONE BANDO PER L'ACCESSO ALLE RIDUZIONI TARIP A FAVORE DELLE ATTIVITÀ ECONOMICHE TENUTE AL PAGAMENTO DELLA TARIP DELL'ANNO 2021.

L'anno **duemilaventuno**, addì **sette** del mese di **settembre**, alle ore **18:15**, nella **Sede comunale**, previo esaurimento delle formalità prescritte dalla Legge e dallo Statuto, si è riunita sotto la presidenza del **SINDACO Dott. Zampieri Andrea** la Giunta Comunale. La presente adunanza viene svolta in presenza e nella modalità della videoconferenza, conformemente al Regolamento approvato con DCC n. 5 del 02.03.2021.

Intervengono da remoto il Sindaco e gli assessori Milani, Callegaro e Gobbi.

Interviene in sede l'assessore Universi.

Partecipa all'adunanza in presenza ed è incaricato della redazione del presente verbale Il **SEGRETARIO GENERALE Ranza Giorgio**

Intervengono i Signori:

Zampieri Andrea	SINDACO	Presente
Universi Serena	VICE SINDACO	Presente
GASTALDI MATTIA	ASSESSORE	Assente
MILANI CINZIA	ASSESSORE	Presente
CALLEGARO LUCA	ASSESSORE	Presente
GOBBI RAFFAELLA	ASSESSORE	Presente

Totale Presenti 5

Totale Assenti 1

Il Presidente, riconosciuta legale l'adunanza, dichiara aperta la seduta ed invita la Giunta a trattare l'argomento di cui in oggetto.

IL SINDACO
Zampieri Andrea

IL SEGRETARIO COMUNALE
Ranza Giorgio

Documento firmato digitalmente ai sensi del d. lgs 82/2005 e s.m.
sensi del d. lgs 82/2005 e s.m.

Documento firmato digitalmente ai

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

Proponente: Ufficio TRIBUTI

Premesso:

- che con delibera di Consiglio Comunale n. 28 del 19/05/2014 è stato approvato il *Regolamento per l'istituzione e l'applicazione della tariffa sui rifiuti avente natura corrispettiva* redatto ai sensi dell'art. 1, commi 639 e seguenti della L. 147/2013;
- che con delibera di Consiglio Comunale n. 63 del 17-12-2018 è stato approvato il Regolamento per la gestione della tariffa a corrispettivo dei rifiuti Tarip, modificato con delibera di C.C. nr. 21 del 29.6.2021;
- che con delibera di Consiglio Comunale nr. 22 del 29.6.2021 il Comune di Campolongo Maggiore ha espresso parere vincolante sulla Tariffa Rifiuti Puntuale Tarip per l'anno 2021;
- che con delibera dell'Assemblea di Bacino n. 8/2021 del 30/06/2021 sono stati approvati, in conformità delle omologhe delibere comunali, i Piani Tariffari dell'esercizio 2021 dei diciassette Comuni del bacino che applicano la tariffa puntuale TARIP;

Atteso:

- che con deliberazione di Consiglio Comunale n. 53 del 30.12.2020, è stato approvato il Documento Unico di Programmazione DUP 2021 - 2023 e nella stessa seduta consiliare con deliberazione C.C. n. 54/2020 è stato approvato il Bilancio di previsione 2021-2023 e gli allegati ad esso relativi;
- con deliberazione di G.C. n. 1 del 12.1.2021 è stato approvato il Piano Integrato della Performance PIP e il Piano Esecutivo di Gestione PEG 2021-2023;

Considerato che

- la legge 27 dicembre 2017 n. 205 (legge di Bilancio per il 2018), art. 1, comma 527, ha attribuito all'Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente (ARERA) funzioni di regolazione e controllo del ciclo dei rifiuti, anche differenziati, urbani e assimilati, da esercitarsi "con i medesimi poteri e nel quadro dei principi, delle finalità e delle attribuzioni, anche di natura sanzionatoria" stabiliti dalla legge istitutiva dell'Autorità stessa (legge 14 novembre 1995, n. 481) e già esercitati negli altri settori di competenza;
- tra le funzioni attribuite all'Autorità rientrano, tra le altre, la "predisposizione ed aggiornamento del metodo tariffario per la determinazione dei corrispettivi del servizio integrato dei rifiuti e dei singoli servizi che costituiscono attività di gestione, a copertura dei costi di esercizio e di investimento, compresa la remunerazione dei capitali, sulla base della valutazione dei costi efficienti e del principio «chi inquina paga»" ai sensi dell'art. 1 comma 527 lettera f) della legge 27/12/2017 n. 205 e la "diffusione della conoscenza e della trasparenza delle condizioni di svolgimento dei servizi a beneficio dell'utenza e la tutela dei diritti degli utenti" ai sensi dell'art. 1 comma 527 lettera c) della legge 27/12/2017 n. 205, anche tramite la valutazione di reclami, istanze e segnalazioni presentate dagli utenti e dai consumatori, singoli o associati;

Visto l'art. 1, comma 668, della L. 147/2013 s.m.i. il quale prevede: *"I comuni che hanno realizzato sistemi di misurazione puntuale della quantità di rifiuti conferiti al servizio pubblico possono, con regolamento di cui all'articolo 52 del decreto legislativo n. 446 del 1997, prevedere l'applicazione di una tariffa avente natura corrispettiva, in luogo della TARI. Il comune nella*

commisurazione della tariffa può tenere conto dei criteri determinati con il regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158. La tariffa corrispettiva è applicata e riscossa dal soggetto affidatario del servizio di gestione dei rifiuti urbani”;

Richiamato l'art. 6 ad oggetto “Agevolazioni TARI” del Decreto Legge 25 maggio 2021, n. 73:

“1. In relazione al perdurare dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, al fine di attenuare l'impatto finanziario sulle categorie economiche interessate dalle chiusure obbligatorie o dalle restrizioni nell'esercizio delle rispettive attività, è istituito, nello stato di previsione del Ministero dell'interno, un fondo con una dotazione di 600 milioni di euro per l'anno 2021, finalizzato alla concessione da parte dei comuni di una riduzione della Tari di cui all'articolo 1, comma 639, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, o della Tari corrispettiva, di cui all'articolo 1, comma 688, della medesima legge, in favore delle predette categorie economiche.

2. Alla ripartizione del fondo tra gli enti interessati, si provvede con decreto del Ministro dell'interno di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, previa intesa in sede di Conferenza Stato-Città ed autonomie locali, da adottare entro trenta giorni dall'entrata in vigore del presente decreto, in proporzione alla stima per ciascun ente dell'agevolazione massima riconducibile alle utenze non domestiche di cui all'Allegato 3 - Nota metodologica stima TARI e TARI corrispettivo - del decreto del Ministero dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministero dell'interno, n. 59033 del 1° aprile 2021.

3. I comuni possono concedere riduzioni della Tari di cui al comma 1, in misura superiore alle risorse assegnate, ai sensi del decreto di cui al comma 2, a valere su risorse proprie o sulle risorse assegnate nell'anno 2020 e non utilizzate, di cui alla tabella 1 allegata al decreto del Ministero dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministero dell'interno, n. 59033 del 1° aprile 2021, escludendo in ogni caso la ripartizione degli oneri a carico della rimanente platea degli utenti del servizio rifiuti. Resta fermo, in ogni caso, che l'ammontare massimo delle agevolazioni riconoscibile dallo Stato è quello determinato dal decreto di cui al comma 2.

4. I comuni possono determinare, nel rispetto di criteri di semplificazione procedurale e, ovunque possibile, mediante strumenti telematici, le modalità per l'eventuale presentazione della comunicazione di accesso alla riduzione da parte delle attività economiche beneficiarie.”

Visto il Decreto Ministeriale del 24/06/2021, che assegna l'importo spettante a ciascun Comune, importo che per il Comune di Campolongo Maggiore ammonta ad € 78.495,07;

Richiamati:

- l'art. 52, del d.lgs. n. 446 del 1997 il quale disciplina la potestà regolamentare del Comune, ponendo vincoli espressi solo in materia di soggetti passivi, oggetti imponibili ed aliquote massime, prevedendo altresì che «per quanto non regolamentato si applicano le disposizioni di legge vigenti»;
- l'art. 1, comma 660, della legge n. 147 del 2013 il quale dispone che «il comune può deliberare, con regolamento di cui all'articolo 52 del citato decreto legislativo n. 446 del 1997, ulteriori riduzioni ed esenzioni rispetto a quelle previste dalle lettere da a) a e) del comma 659. La relativa copertura può essere disposta attraverso apposite autorizzazioni di spesa e deve essere assicurata attraverso il ricorso a risorse derivanti dalla fiscalità generale del comune»;

Richiamato l'Art. 32 bis “Utilizzo fondo emergenza COVID D.L.73/2021” del succitato regolamento Tarip il quale testualmente recita:

“1. In relazione al perdurare dell'emergenza epidemiologica da COVID 19, al fine di attenuare l'impatto finanziario sulle categorie economiche viene riconosciuta per l'anno 2021 apposita riduzione della TARIP a valere sulle risorse specificatamente destinate a detta finalità.

2. La riduzione di cui al comma 1 è destinata alle attività economiche interessate dalle chiusure obbligatorie o dalle restrizioni nell'esercizio delle rispettive attività per effetto di appositi provvedimenti (DPCM e simili) ed è pari alla misura percentuale calcolata secondo la modalità definita da apposito bando di accesso alla riduzione TARIP, approvato dalla Giunta Comunale, che dovrà considerare l'importo TARIP dovuta dalle utenze che hanno presentato l'istanza rispetto alle risorse finanziarie disponibili. Il riconoscimento e il calcolo della riduzione è condizionato alla presentazione di apposita dichiarazione da rendere secondo termini e modalità definite dal citato bando. La percentuale massima della riduzione spettante sarà definita dalla Giunta Comunale in relazione all'ammontare delle risorse disponibili.”;

Vista la nota di chiarimento del 16/06/2021 dell'Ifel, relativa alle agevolazioni TARI non domestiche 2021 (ex art. 6 D.L.73/2021), con la quale, tra l'altro, si precisa l'ammissibilità di estendere il concetto di *“restrizioni nell'esercizio delle rispettive attività”* a quelle condizioni di rilevante calo dell'attività e del relativo fatturato evidentemente connesse con l'emergenza sanitaria, anche in assenza di dirette disposizioni restrittive;

Visto l'art. 1 del D.L. 22/3/2021 n. 41 che disciplina i requisiti per l'assegnazione da parte dello Stato di un contributo a fondo perduto a favore dei soggetti titolari di partita IVA, che svolgono attività d'impresa, arte o professione o producono reddito agrario;

Atteso che il succitato art. 1, comma 4, prevede, in particolare, quale condizione per ottenere il suddetto contributo che l'ammontare medio mensile del fatturato e dei corrispettivi dell'anno 2020 sia inferiore almeno del 30% rispetto all'ammontare medio mensile del fatturato e dei corrispettivi dell'anno 2019. Ai soggetti che hanno attivato la partita IVA dal 1^a gennaio 2019 il contributo spetta anche in assenza del requisito suddetto;

Ritenuto necessario e opportuno, alla luce della nota di chiarimento suddetta e al fine di poter riconoscere la riduzione tariffaria di cui al suddetto art. 32-bis, estendere il concetto di *“restrizioni nell'esercizio delle rispettive attività”* anche ai soggetti in possesso dei requisiti definiti dall'art. 1 del DL. N. 41/2021;

Ritenuto pertanto necessario e opportuno, in ottemperanza alla succitata norma regolamentare, individuare i seguenti criteri per il riconoscimento delle agevolazioni TARIP a favore delle utenze non domestiche in relazione alla manifestazione pandemica del primo semestre 2021, dando atto che le *stesse saranno rideterminate in proporzione ai fondi assegnati al comune di Campolongo Maggiore*:

Agevolazione a favore delle utenze non domestiche a causa del Covid 19 in considerazione dell'eccezionale condizione di pandemia e dei conseguenti effetti sulle attività economiche è stabilita la seguente agevolazione:

- Riduzione che non può superare l'ottanta per cento (80%) della tariffa - parte fissa - dovuta per l'anno 2021 a favore delle seguenti categorie di utenze non domestiche le cui attività economiche:

- a) sono state chiuse o soggette a restrizioni, nel primo semestre 2021 (gennaio-giugno), per effetto di appositi provvedimenti amministrativi (DPCM o altro provvedimento specifico);

Si precisa che l'accesso al beneficio è riservato alle attività economiche che rientrano nelle restrizioni imposte dal COVID 19 per effetto di appositi provvedimenti ministeriali o regionali relativi al primo semestre 2021 e si applica alla relativa utenza principale e locali accessori alla medesima (magazzini,

uffici, mense, spogliatoi, servizi). Qualora l'attività economica possieda più codici ATECO, si applica il codice principale da CCIAA.

- b) non rientranti nella riduzione del punto precedente, abbiano comunque subito degli effetti negativi derivanti dalla pandemia comprovata dalla riduzione del fatturato 2020 rispetto al 2019 almeno pari al 30%, calcolato ai sensi dell'articolo 1 del dl 41/2021 commi da 1 a 4.

Si fa presente che possono essere beneficiari della riduzione solo ed esclusivamente gli operatori economici anche individuali che esercitano un'attività di impresa in qualunque forma giuridica e che abbiano una partita IVA, in possesso dei seguenti requisiti come definiti dal DL 41/2021 art 1 e dalla Circolare n. 5/E del 14 maggio 2021 dell'Agenzia delle Entrate relativa al contributo a fondo perduto riconosciuto dallo Stato e precisamente:

- l'ammontare medio mensile del fatturato e dei corrispettivi dell'anno 2020 deve essere inferiore almeno del 30 per cento rispetto all'ammontare medio mensile del fatturato e dei corrispettivi dell'anno 2019.
- Al fine di determinare correttamente i predetti importi, si fa riferimento alla data di effettuazione dell'operazione di cessione di beni o di prestazione dei servizi.
- Ai soggetti che hanno attivato la partita IVA dal 1° gennaio 2019 il contributo spetta anche in assenza dei requisiti di cui al presente comma.
- non trovarsi in stato di fallimento, liquidazione coattiva, liquidazione volontaria, concordato preventivo ovvero ogni altra forma di procedura concorsuale prevista dalla legge fallimentare e da altre leggi speciali, né avere in corso un procedimento per la dichiarazione di una di tali situazioni nei propri confronti.

In presenza di codici ATECO diversi, si applica il codice principale da CCIAA.

- La riduzione si applica alla relativa utenza principale e ai locali accessori alla medesima (magazzini, uffici, mense, spogliatoi, servizi).
- Il riconoscimento e il calcolo della riduzione è condizionato alla presentazione di apposita istanza telematica da rendere al gestore della TARI, entro 30 giorni dalla data di pubblicazione del bando nel sito del gestore gruppoeveritas.it e nel sito istituzionale del Comune di Campolongo Maggiore, a pena di decadenza. Scaduto il termine non potranno essere ammesse nuove richieste.

Visto l'allegato bando contenente le modalità e i termini per usufruire delle agevolazioni in argomento di cui all'allegato sub A);

Visto l'articolo 61 comma 1 del D.L. 19.05.2020, n. 34, convertito con modificazioni in Legge 17.07.2020 n. 77, il quale recita: "Gli enti che adottano le misure e concedono gli aiuti ... provvedono agli adempimenti degli obblighi inerenti al registro nazionale aiuti di Stato di cui all'articolo 52 della legge 24 dicembre 2012, n. 234, come modificato dall'articolo 64";

Preso atto che in relazione all'incremento del numero di aiuti individuali alle imprese e dei soggetti concedenti gli aiuti, anche per effetto delle misure eccezionali e transitorie attivabili nell'ambito del quadro temporaneo per gli aiuti di Stato a sostegno dell'economia nel corso dell'attuale emergenza da COVID-19, l'articolo 18 comma 1 del decreto legge 30 novembre 2020, n. 157 dispone: "in deroga all'articolo 52, comma 7, terzo periodo, della legge 24 dicembre 2012 n. 234, nel periodo compreso tra il 1 gennaio 2020 e il 31 dicembre 2022, l'inadempimento degli obblighi di registrazione degli aiuti di Stato di cui all'articolo 52, comma 1, 3 e 7 secondo periodo, non comporta responsabilità patrimoniale del responsabile della concessione o dell'erogazione degli aiuti medesimi";

Rilevato che in ordine alla presente deliberazione sono stati acquisiti i prescritti pareri in ordine alla regolarità tecnica e contabile, ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs 267/2000;

Attesa la necessità di dichiarare il presente provvedimento immediatamente eseguibile, stante la l'urgenza di garantire l'esecuzione dello stesso;

PROPONE

- 1) di richiamare le premesse quale parte integrante e sostanziale del presente atto;
- 2) di riconoscere, ai sensi dell'art.32-bis del vigente regolamento Tarip , una riduzione che non può superare l'ottanta per cento (80%) della somma dovuta per TARIP per l'anno 2021, - parte fissa - a favore delle utenze non domestiche le cui attività economiche:

- a) sono state chiuse o soggette a restrizioni, nel primo semestre 2021 (gennaio-giugno), per effetto di appositi provvedimenti amministrativi (DPCM o altro provvedimento specifico);

Si precisa che l'accesso al beneficio è riservato alle attività economiche che rientrano nelle restrizioni imposte dal COVID 19 per effetto di appositi provvedimenti ministeriali o regionali relativi al primo semestre 2021 e si applica alla relativa utenza principale e locali accessori alla medesima (magazzini, uffici, mense, spogliatoi, servizi). Qualora l'attività economica possieda più codici ATECO, si applica il codice primario da CCIAA.

- b) non rientranti nella riduzione del punto precedente, che hanno comunque subito degli effetti negativi derivanti dalla pandemia, comprovata dalla riduzione del fatturato 2020 rispetto al 2019 almeno pari al 30%, calcolato ai sensi dell'articolo 1 del dl 41/2021 commi da 1 a 4.

Si fa presente che possono essere beneficiari della riduzione solo ed esclusivamente gli operatori economici anche individuali che esercitano una attività di impresa in qualunque forma giuridica e che abbiano una partita IVA, in possesso dei seguenti requisiti come definiti dal DL 41/2021 art. 1 e dalla Circolare n. 5/E del 14 maggio 2021 dell'Agenzia delle Entrate relativa al contributo a fondo perduto riconosciuto dallo Stato e precisamente:

- l'ammontare medio mensile del fatturato e dei corrispettivi dell'anno 2020 deve essere inferiore almeno del 30 per cento rispetto all'ammontare medio mensile del fatturato e dei corrispettivi dell'anno 2019.
- Al fine di determinare correttamente i predetti importi, si fa riferimento alla data di effettuazione dell'operazione di cessione di beni o di prestazione dei servizi.
- Ai soggetti che hanno attivato la partita IVA dal 1° gennaio 2019 il contributo spetta anche in assenza dei requisiti di cui al presente comma.
- non trovarsi in stato di fallimento, liquidazione coattiva, liquidazione volontaria, concordato preventivo ovvero ogni altra forma di procedura concorsuale prevista dalla legge fallimentare e da altre leggi speciali, né avere in corso un procedimento per la dichiarazione di una di tali situazioni nei propri confronti.

In presenza di codici ATECO diversi, si applica il codice primario da CCIAA.

La riduzione si applica alla relativa utenza principale e ai locali accessori alla medesima (magazzini, uffici, mense, spogliatoi, servizi).

Il riconoscimento e il calcolo della riduzione è condizionato alla presentazione di apposita istanza telematica da rendere al gestore della TARI, entro 30 giorni dalla data di pubblicazione del bando nel sito del gestore gruppoveritas.it e nel sito istituzionale del Comune di Campolongo Maggiore, a pena di decadenza. Scaduto il termine non potranno essere ammesse nuove richieste.

3) di dare atto che l'ammontare complessivo delle riduzioni, di cui al precedente punto non può comunque superare l'importo del contributo assegnato dalla Stato al comune di Campolongo Maggiore pari ad € 78.495,07;

4) di approvare, in ottemperanza alle disposizione del regolamento "Tariffa a corrispettivo – Tarip" così come integrato e modificato con delibera di C.C. n 21 del 29.6.2021, il bando per l'accesso alle riduzioni TARIP a favore delle attività economiche tenute al pagamento della TARIP nell'anno 2021, come da allegato alla presente sub A), parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;

5) di dare atto che il costo delle riduzioni per le utenze non domestiche è finanziato con il contributo disposto dall'art. 6 del D.L. 25 maggio 2021, n° 73 (convertito in L.106/2021) e che con successiva determinazione sarà assunto il corrispondente impegno di spesa al cap. 15008 cod. bilancio 14.02-1.04.03.02.001;

6) di trasmettere copia del presente provvedimento a gestore del servizio VERITAS s.p.a;

DI DICHIARARE il presente atto immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 134, c. 4 del D.Lgs. n. 267/2000 e ss.mm.ii., stante l'urgenza di provvedere.

LA GIUNTA COMUNALE

VISTA la proposta di deliberazione sopra riportata;

VISTI i pareri espressi sulla stessa ai sensi dell'art. 49 comma 1 del D.Lgs. 267/2000;

Con voti favorevoli, unanimi e palesi;

DELIBERA

Di approvare integralmente la proposta di deliberazione sopra riportata;

INOLTRE, con voti favorevoli, unanimi e palesi,

DELIBERA

Di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4, del D.Lgs. 267/2000.

La presente deliberazione viene inviata ai Capigruppo Consiliari ai sensi dell'art. 125, comma 1, del D.Lgs. 18 Agosto 2000, n. 267.

ATTESTAZIONI E PARERI
(AI SENSI DELL'ART. 49 D.LGS. 267 DEL 18.08.2000)

Il Responsabile dell'Area Servizi Finanziari, Liguori Maria Felicia, ha espresso, sulla proposta della presente deliberazione, parere Favorevole

CAMPOLONGO MAGGIORE, li 03-09-2021

IL RESPONSABILE

Liguori Maria Felicia

Documento firmato digitalmente ai sensi del d.lgs 82/2005 e s.m.

ATTESTAZIONI E PARERI
(AI SENSI DELL'ART. 49 D.LGS. 267 DEL 18.08.2000)

Il Responsabile dell'Area Servizi Finanziari, Liguori Maria Felicia, ha espresso, sulla proposta della presente deliberazione, parere Favorevole

CAMPOLONGO MAGGIORE, li 03-09-2021

IL RESPONSABILE

Liguori Maria Felicia

Documento firmato digitalmente ai sensi del d.lgs 82/2005 e s.m.

ADEMPIMENTI RELATIVI ALLA PUBBLICAZIONE

Si attesta:

[X] che copia della presente deliberazione viene pubblicata all'Albo Pretorio del Comune il : ed ivi rimarrà per
15 giorni consecutivi fino al :

IL SEGRETARIO COMUNALE
Ranza Giorgio

ESECUTIVITA'

La presente deliberazione:

[X] è divenuta esecutiva il ai sensi dell'art. 134, comma 3° del D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267.

Li

IL SEGRETARIO COMUNALE
Ranza Giorgio